

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

23° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE 1988

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente BOMPIANI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Sistemazione definitiva degli assegnisti assunti ai sensi dell'articolo 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, dal Consiglio nazionale delle ricerche e dall'Istituto Mario Negri di Milano» (951)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE Pag. 4, 5, 7 e *passim*
NOCCHI (PCI) 6, 7, 11
SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri . 4, 7, 8 e *passim*
SPITELLA (DC) 9, 10
ZECCHINO (DC), relatore alla Commissione . 6

«Norme interpretative ed integrative delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11

luglio 1980, n. 382, relativo ai professori universitari ordinari, straordinari ed associati» (1191), approvato dalla Camera dei deputati

(Coordinamento)

PRESIDENTE Pag. 2
AGNELLI Arduino (PSI), relatore alla Commissione 2
CALLARI GALLI (PCI) 2
COVATTA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione 2

«Normalizzazione dell'intonazione di base degli strumenti musicali» (1218)

(Rinvio del seguito della discussione)

PRESIDENTE 3, 4
RIGO (PSI), relatore alla Commissione 3

I lavori hanno inizio alle ore 10,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

**«Norme interpretative ed integrative delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo ai professori universitari ordinari, straordinari ed associati» (1191), approvato dalla Camera dei deputati
(Coordinamento)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il coordinamento del disegno di legge: «Norme interpretative ed integrative delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo ai professori universitari ordinari, straordinari ed associati», già approvato dalla Camera dei deputati.

Il disegno di legge è stato approvato dalla Commissione nella precedente seduta del 27 ottobre scorso. In sede di redazione del testo è stata accertata l'esigenza di un coordinamento.

Do pertanto la parola al rappresentante del Governo per illustrare la proposta di modifica al testo approvato dalla Commissione.

COVATTA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Signor Presidente, colleghi senatori, la soppressione del comma 3 dell'articolo 1, deliberata dalla Commissione, avrebbe dovuto comportare l'identica soppressione del comma 4, ad esso strettamente connesso in quanto disciplina l'aspettativa per i professori di cui, appunto, al comma 3. Chiedo, pertanto, che venga soppresso anche il comma 4 dell'articolo 1.

AGNELLI Arduino, *relatore alla Commissione*. Esprimo senz'altro il mio parere favorevole a tale proposta di coordinamento.

CALLARI GALLI. Anch'io esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione.

La proposta di coordinamento riguarda il comma 4 dell'articolo 1, di cui il Governo propone la soppressione. Ne do lettura:

4. L'aspettativa è concessa su parere del consiglio di facoltà, che dovrà provvedere alla copertura del relativo insegnamento con il conferimento di una supplenza a titolo gratuito ai sensi delle vigenti disposizioni.

Metto ai voti tale proposta.

È approvata.

Il testo dell'articolo 1 risulta pertanto essere il seguente:

Art. 1.

1. La disposizione di cui al primo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, va interpretata nel senso che essa si applica ai professori universitari ordinari, straordinari ed associati sia in regime di impegno a tempo definito sia in regime di impegno a tempo pieno e che non si intende riferita ai casi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come sostituito dall'articolo 4 della legge 9 dicembre 1985, n. 705.

2. La disposizione concernente la direzione di istituti o laboratori del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti pubblici di ricerca, di cui al terzo comma del citato articolo 12, si intende riferita anche alla presidenza degli enti stessi.

3. Per i professori di ruolo chiamati a dirigere istituti e laboratori extra-universitari di enti di ricerca non pubblici l'aspettativa è senza assegni.

Metto nuovamente ai voti l'articolo 1 nel suo complesso nel testo coordinato.

È approvato.

Non essendovi altre proposte di modifica, se nessuno domanda di parlare, metto ai voti nel suo complesso il testo coordinato del disegno di legge.

È approvato.

«Normalizzazione dell'intonazione di base degli strumenti musicali» (1218),
d'iniziativa dei senatori Boggio ed altri
(Rinvio del seguito della discussione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Normalizzazione dell'intonazione di base degli strumenti musicali», d'iniziativa dei senatori Boggio ed altri.

Riprendiamo la discussione, rinviata il 27 ottobre scorso.

Prego il senatore Rigo di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

RIGO, *relatore alla Commissione*. Avevo pregato il Presidente di affidare il compito di svolgere tale relazione ad un collega più esperto in materia. Ad ogni modo, essendo privo della conoscenza delle possibili conseguenze della variazione nell'intonazione di base, ho chiesto al direttore artistico del teatro «La Fenice» un parere sul disegno di legge di cui gli ho fornito copia. Egli si è espresso in modo molto preoccupato, dato che, secondo lui, questo cambiamento rivoluzionerebbe un sistema consolidato e provocherebbe grosse difficoltà nell'ambito delle organizzazioni musicali.

In seguito a questa risposta, ho inviato ai direttori artistici di tutti gli enti lirici italiani una copia del disegno di legge e la richiesta di farmi pervenire al più presto un parere su di esso. Li ho pregati di essere il più solleciti possibile ed intendo sollecitarli ulteriormente, magari per telefono. Chiedo comunque alla Commissione un rinvio dell'esame del provvedimento per poter attendere le risposte dei direttori artistici.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori proseguono in sede referente dalle ore 10,30 alle ore 11,10.

«Sistemazione definitiva degli assegnisti assunti ai sensi dell'articolo 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, dal Consiglio nazionale delle ricerche e dall'Istituto Mario Negri di Milano» (951)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. Torniamo alla sede deliberante. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Sistemazione definitiva degli assegnisti assunti ai sensi dell'articolo 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, dal Consiglio nazionale delle ricerche e dall'Istituto Mario Negri di Milano».

Riprendiamo l'esame del provvedimento, sospeso nella seduta del 27 ottobre.

Ricordo che in data 3 agosto sono stati già approvati i primi 3 articoli del disegno di legge ed è iniziato l'esame dell'articolo 4. In particolare, è stato approvato un emendamento aggiuntivo al comma 2 dell'articolo 3, presentato dal Governo, secondo il quale per i ruoli del personale delle università, le qualifiche sono esclusivamente quelle del personale tecnico e amministrativo.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, debbo chiedere a questa Commissione di riconsiderare la formulazione dell'articolo 3. A mio parere tale formulazione potrebbe generare dubbi interpretativi. Sarebbe perciò opportuno, come ho già detto nella precedente seduta, aggiungere alla fine del comma 2 dell'articolo 3 le parole: «con esclusione dei profili di ricercatore».

Debbo ricordare alla Commissione che, in accordo con il sottosegretario per la pubblica istruzione Covatta, si era raggiunta l'intesa di non riconoscere il grado iniziale della qualifica di ricercatore per coloro che attualmente svolgono la loro attività presso le università. Inoltre ritengo opportuno precisare che l'accesso alla qualifica avrebbe avuto luogo ai gradi iniziali della carriera tecnico-amministrativa anche degli altri enti pubblici di ricerca.

Desidero inoltre informare gli onorevoli senatori che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sull'emendamento da me presentato, di intesa con il Ministero del tesoro, al comma 1 dell'articolo 4. Tale emendamento propone di aggiungere, al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 4, dopo le parole: «riassorbibile annualmente con» le altre: «la metà dei».

Avevo già preannunciato questo emendamento nella seduta del 27 ottobre. Ritengo che esso sia l'unico modo per superare le obiezioni di ordine finanziario. Infatti, lo ripeto, la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole, dichiarandosi invece contraria all'emendamento sostitutivo del comma 1 dell'articolo 4 presentato dal relatore, che si muove in altra direzione.

Ritengo inoltre che soltanto in questo modo sia possibile trovare una soluzione equilibrata della vicenda. Tra l'altro, tale soluzione risolve anche le preoccupazioni espresse dal Ministero del tesoro, che ha ribadito l'eccezionalità del provvedimento: la legge finanziaria ha bloccato tutte le assunzioni e questo provvedimento rappresenta una deroga alla regola generale contenuta nella manovra del Governo per il rientro del debito pubblico.

PRESIDENTE. Ritengo opportuno sospendere brevemente la seduta per valutare la proposta fatta dal sottosegretario Saporito.

I lavori vengono sospesi alle ore 11,15 e sono ripresi alle ore 11,20.

PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori dianzi sospesi. La modifica proposta dal sottosegretario al comma 2 dell'articolo 3 costituisce una proposta di mero coordinamento poichè tende a fugare i dubbi interpretativi che potrebbero sorgere. Tale proposta tende ad aggiungere al comma 2, infine, le seguenti parole: «, con esclusione dei profili di ricercatore».

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti il comma 2 nel testo coordinato.

È approvato.

Sempre ai fini di una migliore formulazione del testo, propongo una modifica di coordinamento al comma 4 tendente a sostituire le parole: «su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica», con le altre: «di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica».

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti il comma 4 nel testo coordinato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo coordinato.

È approvato.

I senatori Callari Galli, Alberici e Nocchi hanno presentato degli emendamenti tendenti ad aggiungere, dopo l'articolo 3, altri tre articoli del seguente tenore:

Art. 3-bis.

«Le amministrazioni, caso per caso, valuteranno le attività svolte durante gli anni di servizio prestati come assegnisti, attribuendo ad esse un punteggio valido per lo svolgimento della carriera futura e per gli eventuali concorsi nazionali cui parteciperanno».

Art. 3-ter.

«L'espletamento delle prove e l'immissione nei ruoli avviene entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge».

Art. 3-quater.

«Agli assegnisti, all'atto della loro immissione nei ruoli delle rispettive amministrazioni, è riconosciuta per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, l'attività effettivamente prestata nelle amministrazioni stesse».

NOCCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come si può evincere dalla loro lettura, con i nostri emendamenti proponiamo delle norme integrative a salvaguardia e garanzia della professionalità acquisita da parte degli assegnisti in modo che questa sia valutata a pieno nell'ambito delle carriere che si dispongono ad intraprendere.

Il primo emendamento punta dunque in maniera specifica al riconoscimento della professionalità acquisita in questi anni e prevede che le amministrazioni interessate valutino caso per caso l'attività svolta, attribuendo un punteggio di cui si dovrà tener conto nello svolgimento della futura carriera.

Col secondo emendamento cerchiamo di far sì che la lunga, infinita storia degli assegnisti possa concludersi in tempo congruo. Proponiamo, quindi, che l'espletamento delle prove e l'immissione nei ruoli avvenga entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge. Ciò non toglie naturalmente che giudicheremmo altamente positiva la possibilità di anticipare questi tempi.

Il nostro terzo emendamento contiene norme, riguardanti il trattamento di quiescenza e previdenza, analoghe a quelle previste dal comma 3 dell'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 sui ricercatori. Con esso chiediamo cioè che la norma prevista per i ricercatori sia estesa agli assegnisti e che sia loro riconosciuta per intero l'attività svolta in precedenza.

ZECCHINO, *relatore alla Commissione*. Gran parte delle questioni poste mi trovano essenzialmente d'accordo; mi sembra difficile però inserire in un testo legislativo norme, peraltro giustissime, riguardanti la valutazione della professionalità acquisita o la necessità di garantire un tempo entro il quale debbano essere espletate le prove. Si tratta infatti di esigenze difficilmente traducibili dal punto di vista normativo, perchè, nel primo caso, ad esempio, si dovrebbero imporre criteri

valutativi dei titoli non avendo come punto di riferimento un concorso specifico. Avremmo, quindi, una norma molto programmatica o vagamente impegnativa e tale si rivelerebbe anche l'individuazione del termine prevista dal secondo emendamento. Se invece i proponenti accettassero di trasformare le loro proposte di modifica in ordini del giorno, credo che potremmo accogliere le varie esigenze sulle quali, come ho detto, nella sostanza vi è una valutazione concorde.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo è d'accordo sulle valutazioni e sulle motivazioni che sono alla base degli emendamenti proposti. Anch'io, come il senatore Nocchi e il senatore Zecchino, mi auguro che questi giovani, una volta superata la difficile prova di immissione, possano, anzi debbano essere utilizzati al meglio della esperienza e della professionalità che in questi otto anni hanno acquisito. Sarebbe sciocco, infatti, se questi giovani, abituati alla ricerca, fossero utilizzati ad un livello inferiore a quello in cui li colloca la professionalità maturata. Queste esigenze però si possono indicare in ordini del giorno e non con emendamenti. Mi riferisco in particolare al primo di essi. Se è vero, infatti, che l'amministrazione deve valutare l'esperienza acquisita nei concorsi interni a cui si sottoporranno i giovani, esiste anche la possibilità che gli stessi giovani partecipino a concorsi esterni. Il Governo potrebbe dunque accogliere un ordine del giorno che lo impegnasse, con apposite indicazioni e direttive, a far rilasciare un attestato delle esperienze acquisite e a dare un riconoscimento per i concorsi interni. Riguardo all'espletamento delle prove, ci sono tempi amministrativi che lo stesso presentatore dell'emendamento ha ricordato; certamente si dovrà far presto e il Governo accetterebbe un ordine del giorno che lo impegnasse a vigilare sugli enti soggetti a vigilanza, o comunque sugli enti interessati all'applicazione di questa legge affinché ciò avvenga.

L'ultimo emendamento comporta una spesa, quindi se volessimo approvarlo dovremmo tornare alla Commissione bilancio, con tutte le difficoltà che ciò comporterebbe. Il riconoscimento ai fini della previdenza e direttamente della pensione dei periodi effettuati come precari può essere un obiettivo da indicare al Governo, un auspicio che il Governo può accettare, non però come impegno, ma come raccomandazione.

NOCCHI. Neanche noi siamo favorevoli ad inviare gli emendamenti alle Commissioni competenti per i pareri e accettiamo quindi la sollecitazione del relatore e del Governo a trasformarli in ordini del giorno con un accorgimento finale: il terzo, quello più complesso dato che comporterebbe un onere aggiuntivo, dovrebbe evidenziare il nesso tra quanto si chiede oggi e quello che è già avvenuto in base al comma 3 dell'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, in modo che tale richiesta appaia collegata ad un evento già accaduto.

PRESIDENTE. I senatori Nocchi, Callari Galli e Alberici hanno accettato di trasformare i loro emendamenti nei seguenti ordini del giorno:

«La 7^a Commissione permanente del Senato,
nel corso della discussione del disegno di legge n. 951,
impegna il Governo affinché le amministrazioni interessate, caso per caso, valutino le attività svolte dagli assegnisti durante gli anni di servizio prestato, ed attribuiscono a tali attività un punteggio valido per lo svolgimento della carriera futura ed in vista degli eventuali concorsi nazionali cui gli stessi assegnisti in futuro partecipino».

0/951/7/1

CALLARI GALLI, ALBERICI, NOCCHI

«La 7^a Commissione permanente del Senato,
nel corso dell'esame del disegno di legge n. 951,
impegna il Governo affinché l'espletamento delle prove e l'immissione nei ruoli avvenga entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge».

0/951/7/2

CALLARI GALLI, ALBERICI, NOCCHI

«La 7^a Commissione permanente del Senato,
nel corso dell'esame del disegno di legge n. 951,
impegna il Governo affinché agli assegnisti immessi nei ruoli delle rispettive amministrazioni venga riconosciuta per intero ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza l'attività effettivamente prestata nell'ambito delle amministrazioni stesse, in analogia con quanto previsto dall'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980».

0/951/7/3

CALLARI GALLI, ALBERICI, NOCCHI

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Accolgo i primi due ordini del giorno come impegno, mentre il terzo lo posso accogliere solo come raccomandazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno 0/951/7/1, accolto dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno 0/951/7/2, accolto dal Governo.

È approvato.

L'ordine del giorno 0/951/7/3 è stato accolto dal Governo come raccomandazione.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 4 che avevamo momentaneamente accantonato. Ne do nuovamente lettura:

Art. 4.

1. Gli assegnisti che hanno superato gli esami di idoneità sono immessi, sulla base delle graduatorie formate dalle commissioni

esaminatrici approvate dalle amministrazioni interessate, nei ruoli delle amministrazioni medesime. Dette immissioni, che possono avvenire anche in soprannumero riassorbibile annualmente con i posti che si renderanno vacanti, hanno effetto giuridico dalla data di approvazione della graduatoria.

2. Gli assegnisti che non abbiano superato gli esami di idoneità cessano a tutti gli effetti il loro rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione dalla data di approvazione della graduatoria.

Ricordo che a questo articolo era stato presentato dal relatore un emendamento sostitutivo dell'intero primo comma. Su di esso però, la Commissione bilancio ha espresso parere contrario.

Sempre a questo articolo il Governo ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere, al comma 1, dopo le parole: «riassorbibile annualmente con» le altre: «la metà dei».

SPITELLA. Mi sembrava che l'intesa raggiunta fosse nel senso che il riassorbimento dovesse avvenire per il 50 per cento dei posti, mentre la formulazione dell'emendamento governativo può lasciar intendere che il riassorbimento è rallentato, nel senso che ogni anno si procede a tale operazione per il 50 per cento dei posti vacanti, ma che alla fine esso sarà ugualmente totale.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Questo è il significato dell'emendamento.

SPITELLA. Allora mi sembra alquanto diverso da ciò che avevamo detto.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Ho avuto l'incarico di accertare fino a che punto il Ministro del tesoro fosse disposto a venire incontro alle esigenze prospettate, in modo da superare l'opposizione della Commissione bilancio. L'unica soluzione possibile è stata quella adottata con l'emendamento sottoposto al vostro esame, come ho spiegato nella scorsa seduta, in modo da avere il consenso alla prosecuzione dell'esame del provvedimento in sede deliberante.

SPITELLA. Naturalmente non posso non manifestare la mia preoccupazione e perplessità su tale tipo di impostazione. Tuttavia, per non frapporte ulteriori ostacoli all'approvazione del disegno di legge, accetto l'emendamento a condizione che il Governo dichiari che la dicitura: «dei posti che si renderanno vacanti» significhi effettivamente ciò e non faccia riferimento ai posti nuovi attribuiti in base alla legge n. 23 del 1986, dato che mi sembra che un dubbio del genere dalla lettura del testo possa sorgere. Se il Governo convaliderà tale interpretazione, in sede di applicazione la norma non darà luogo a difficoltà.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Aderisco alla richiesta del senatore Spitella, accettando tale

interpretazione; questa dichiarazione del resto non mi sembra necessaria in quanto la norma è abbastanza chiara dal punto di vista letterale.

SPITELLA. Se i posti si renderanno vacanti tra quelli già disponibili, si procederà a tale operazione, che pertanto non riguarderà i posti nuovi.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Se il Governo avesse avuto intenzioni diverse avrebbe usato il termine «disponibili» invece che «vacanti».

SPITELLA. Dichiaro il voto favorevole del Gruppo democratico cristiano nell'emendamento in esame, anche se ci rendiamo conto che si creerà qualche piccola limitazione nell'ulteriore evoluzione della presenza di nuove leve giovanili all'interno delle strutture di ricerca e universitarie. Riteniamo però che l'interpretazione dell'emendamento fornita dal Sottosegretario consenta di limitare le difficoltà.

Del resto, ci rendiamo conto che questi giovani sono impiegati proficuamente ormai da vari anni nelle strutture scientifiche e che, quindi, è giusto trovare una soluzione per eliminare anche questo piccolo anfratto di anomalia e di precarietà. Auspichiamo che la regione Lombardia e le altre istituzioni, che ricevono da questo provvedimento un impulso notevole, procedano mediante atti autonomi accettando l'impostazione indicata dal disegno di legge che ci accingiamo ad approvare.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 5.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge hanno valore di norme di principio e di indirizzo per le Regioni a statuto speciale e per quelle a statuto ordinario, le quali provvedono a disciplinare, con propria legge, l'immissione nei rispettivi ruoli degli assegnisti che operano presso le strutture e le amministrazioni dalle stesse dipendenti.

2. Relativamente ai titolari degli assegni di formazione professionale dell'Istituto Mario Negri di Milano, conferiti in applicazione dell'articolo 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, la regione Lombardia provvede con propria legge a disciplinare l'immissione nei propri ruoli sulla base delle disposizioni di cui alla presente legge, che hanno valore di norme di principio e di indirizzo.

È approvato.

Art. 6.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 17.500 milioni in ragione d'anno, si provvede, a decorrere dall'anno 1988, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6862 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo e relative proiezioni per gli anni successivi.

2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 16 maggio 1984, n. 138.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.
Passiamo alla votazione finale.

NOCCHI. Daremo a questo provvedimento il nostro voto favorevole partendo da diverse considerazioni. Una di esse è la constatazione della disponibilità dimostrata dal Governo, dal relatore e dalla Commissione ad accettare la sostanza dei nostri emendamenti, trasformati in ordini del giorno, che riguardano aspetti che noi riteniamo particolarmente interessanti.

Un'altra considerazione a base del nostro voto favorevole, signor Presidente, è che è indispensabile, a nostro parere, concludere la lunga e tormentata vicenda vissuta dagli assegnisti.

Voglio ricordare che tale vicenda è iniziata praticamente nel 1985, nel momento in cui si sottolineò la necessità di dare una sistemazione a questa categoria. La chiusura anticipata della IX legislatura non ha permesso l'approvazione definitiva del provvedimento. Esso, riproposto in questa legislatura, ha registrato la disponibilità, pur se a volte critica, di tutti i componenti la Commissione.

Certamente non siamo completamente soddisfatti per il modo in cui sono stati indicati i criteri per l'inquadramento. Riteniamo infatti che l'inquadramento corrisponda più a criteri di ordine tecnico che a criteri legati alle realtà professionali; ci sembra che in questo modo alcuni tipi di professionalità risultino condizionati.

In questa occasione si chiedeva a tutti noi di guardare alla sostanza delle cose per tentare, nell'ambito di uno spirito costruttivo, di risolvere il problema. Proprio per tale motivo votiamo a favore del provvedimento, anche se immaginiamo che l'altro ramo del Parlamento discuterà alcune delle questioni da noi sollevate per verificare se è possibile dare soluzioni diverse a tale materia.

PRESIDENTE. Debbo sottolineare che tutte le forze politiche di questa Commissione hanno compiuto il massimo sforzo per comprendere le esigenze dei ricercatori e trovare una soluzione a questo grave problema. Hanno tentato di mettere i ricercatori nella condizione di poter continuare a svolgere la loro professione con il massimo impegno, considerando anche che l'attività di ricerca è una delle più nobili.

Voglio quindi fare un augurio a questi ricercatori per la loro futura carriera, inviando contemporaneamente un messaggio di speranza per il loro massimo impegno.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Debbo ringraziare questa Commissione per l'attenzione rivolta al disegno di legge in esame. Ritengo che essa abbia compiuto un grande sforzo di pazienza e di disponibilità per risolvere tutti i problemi emersi.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso con le modifiche approvate.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 11,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI LENZI